

# iazzela

#### ITALIA REGNO

Altri avvisi

Annunzi giudiziari . . . . . . . L. 0,00

Anno 1922

Roma - Venerdì 14 aprile

Numero 88

per egni linea di celenna e spazio di linea.

#### Abbonamenti

In Roms, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed la tutto il Regno:

anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30 > 50

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): > 120; > > 801.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1º d'ogni mese.

testa al Foglio degli annunzi. Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 - nel Regno cent. 35 - arretrato in Roma, cent. 50 - nel Regno cent. 60 - all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prozzo aumenta proporzionatamente.

importo di clascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dicci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tartifa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenensiale n. 135, del 1918, e dal successive decreto-legge Luogotenensiale n. 1181.

#### SOMMARIO

#### PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1922, n. 434, che modifica il regime doganale degli zuccheri di prima classe.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1922, n. 374, che approva le tabelle aegli abitati da consolidare o trasferire, ai sensi ai legge, a cura dello Stato.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1922, n. 400, che abroga alcune disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1916, n. 795, contenente provvedimenti per la latta contro le arvicole.

REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 407, che apporta modificazioni all'ordinamento della R. Accademia navale.

REGIO DECRETO 12 marzo 1922, n. 423. che proroga ulteriormente la esenzione daziaria, accordata coi RR. cecreti 12 febbraio 1920, n. 153 e 15 dicembre 1921, n. 188, ai materiali edilizi introdotti in Tripolitania ed in Cirenaica.

REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 417, che stabilisce il numero degli insegnanti titolari per le varie scuole militari.

REGIO DECRETO 26 marzo 1922, n. 424, che recu modificazioni ed aggiunte a quello 16 novembre 1921, contenente norme per la franchigia pòstale e telegrafica.

REGIO DECRETO 26 marzo 1922, n. 425 che proroga il termine entro il quale la Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione dei scrvizi radiotelesonici e radiotelegrasici dovrà presentare le sue proposte.

REGIO DECRETO 19 novembre, 1921, n. 2148, che approva i programmi di un corso di perfezionamento linguistico per i licel femminili di cultura nelle nuove Provincie.

REGIO DECRETO che stabilisce di inscrivere nella provincia di

Anellino alcune strade provinciali. RELAZIONI o REGI DECRETI per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Vado Ligure (Genova), di Caltagirone (Catania), di Ciro (Catanzaro) e di Quinto Valpontena (Verona).

Disposizioni diverse Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente Ministero della guerra: Disposizioni nei personale dipendente Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente Ministero del tesoro: Situazione del Banco di Napoli — Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 9. dal 27 febbrato al 5 marzo 1922 — Ministero del tesoro:: Perdita di certificati — Ministero per l'industria e il communelo. Corso medio del cambi — Madio dei carri e il commercio, Corso medio dei cambi — Media dei con-solidati negoziati a contanti — Concorsi.

Foglio delle inserzioni.

### UFFICIALE

Incerzioni

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in

> 0.80

#### LEGGI E DECRETI

Il numero 434 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decrett del Regno contiene il seguente decreto:

#### VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE d'ITALIA

Visto l'art. 4 del Nostro decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, col quale è riservata al Nostro Governo la facoltà di variare, per le campagne saccarifere successive a quella in corso, il trattamento doganale degli zuccheri, per metterlo in relazione con gli eventuali mutamenti delle condizioni della produzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art: 1. ...

Fermi restando, tanto per gli zuccheri di prima classe quanto per quelli di seconda classe, i dazi di base stabiliti al n. 39 della tariffa doganale approvato con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, nonche il coefficiente di aumento stabilito dalla stessa tariffa per il dazio dello zucchero di seconda classe, è ridotto, per la campagna saccarifera 1922-923, a 0,7 il coefficiente di aumento del dazio dello zucchero di prima classe, salva la facoltà nel Governo di aumentare t'le coefficiente anche nel corso della detta campagne, fino a riportarlo alla imieura attualo, nel caso che ciò si manifestasse necessario in conseguenza di deprezzamento degli zuccheri esteri insostenibile dalla produzione nazionale.

Con decreto del ministro delle finanze sarà stabilito il giorno nel quale entrarà in vigore, per gli zuccheri di prima classe, il nuovo coefficiente di aumento del dazio.

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 374 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

### VITTORIO EMANUELE III por grazia di Dio e per volontà della Maziono RE DITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919 n. 568, le annesse tabelle A) B) C) viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), a quelli indicati nella tabella G) allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 e nelle tabelle D) e E) allegata alla legge 9 luglio 1908 predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 febbraio 1922.
VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Tabella A.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella G) allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati in Calabria):

In provincia di Catanza o : Cardinale.

In provincia di Reggio Calabria: Ardore — Rosarno.

Tabella B

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1903, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle Provincie del Regno escluse quelle di L'asilicata e di Calabria):

In provincia di Avellino: Casalbore.

In provincia di Campobasso: Acquaviva Collectoce — Lucito — Salcito — San Giuliano di Puglia — Vastogirardi (frazione Pagliarone).

In provincia di Caserta: San Pictro Infinc.

In provincia di Chieti: Manoppello,

In provincia di Forli: Civitella di Romagna.

In provincia di Messina: Novara di Sicilia (frazioni Fantina e Fondachelli) — Scalotta Zancica.

In provincia di Modena : Lama Mocogno (frazione Pianorso) -- Rio Lunato (frazioni Groppo e Roncoberlaro).

In provincia di Palermo: Chiusa Sclafani - Torretta.

In provincia di Piacenza: Morfasso (capoluogo e horgata Casali).

In provincia di Roma: Canino — Caprarola — Grotte di Castro — Rocca di Papa.

In provincia di Teramo: Montorio al Vomano (frazione Collevecchio) — Valle Castellana (frazione Collegrato).

, Tabella C.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella E) allegata alla leggo 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati):

In provincia di Cagliari: San Vero Congius. In provincia di Forli: Civitella di Romagna.

In provincia di Placenza: [Ferriere (frazioni Torrio Superiore e Torrio Inferiore).

In provincia di Potenza: Rapolla.

Visto, d'ordino di Sua Maestà il e:
Il ministro dei lavori pubblici.
MICHELI.

Il numero 400 della raccolta dificiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

## VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 idel R. decreto 30 settembre 1920, numero 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1916, numero 795, recante provvedimenti per la lotta contro le arvicole;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cossano di avere effetto le disposizioni degli articoli 3 e

seguenti del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1916, n. 795, recanto provvedimenti per la lotta contro le arvicole.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica, ai sensi dill'art. 4 del R. decreto 30 s ttembre 1920, n. 1389,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

#### VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - MAURI - DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 407 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

#### VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della R. Accademia navale;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità:

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'art. 14 dell'ordinamento della R. Accademia navale, approvato col R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e modificato col R. decreto 29 aprile 1920, n. 584, è abrogato e sostituito dal seguente:

Articolo 14.

- 1. Gli allievi che hanno compiuto il 17º anno di otà hanno l'obbligo di arruolarsi nel corpo R. equipaggi, purche abbiano ottenuto la promozione dalla prima alla seconda classe. La ferma da contrarsi è di anni quattro a decorrere dalla nomina ad ufficiale.
- 2. Nei casi di replicato insuccesso agli esami (articolo 12) o di sopravvenute imperfezioni fisiche (articolo 15), è in facoltà del Ministero di prosciogliere l'aspirante o l'allievo arruolato dalla ferma contratta.

I prosciolti fanno parte della leva marittima e devono seguire la sorte della propria classe di leva; però nella durata obbligatoria di servizio militare della medesima non potrà essere computato il tempo trascorso come allievo od aspirante.

Essi presteranno servizio come segue:

- a) come militari di leva i quali posseggono speciali titoli di studio (caratteristica T.S.) se al momen o della loro uscita dall'Accademia navale non hanno ancora ottenuto la promozione alla quinta classe;

appartenenti alla quinta classe, e potranno avere la nomina a guardiamarina di complemento o qottotenento macchinista di complemento dopo un tirocinio pratico di sei mesi circa sopra un'unità armata e subordinatamente a quanto appresso.

La loro idoneità alla promozione d po tale tirocinio sarà stabilità dal Consiglio di disciplina dell'Accademia, con le modalità prescritte per gli aspiranti di complemento, nell'intesa però che essi non potranno mai conseguire la nomina ad ufficiale prima dei loro colleghi che completeranno la detta quintafclasse e risulteranno idonei ai relativi esami,

Il secondo comma dell'art. 15 del citato ordinamento della R. Accademia navale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sarà inoltre rinviato dall'Accademia l'allievo o aspirante riconosciuto espulso da qualche Islituto di educazione del Regno, ovvero colpevole di reato comune. Agli allievi ed aspiranti così rinviati sono applicabili, nei riguardi della ferma, le prescrizioni del n. 2 dell'art. 18 relative agli espulsi >.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 marzo 1922.

#### VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 423 della raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno contiens il seguente decreto:

#### VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto governatoriale 1º dicembre 1911, che stabilisce i dazi doganali in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402 col quale è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1920 n. 153 che esonera, per un periodo di due anni, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, alcuni materiali da costruzione dal pagamento del dazio doganale alla entrata nella Tripolitania e nella Cirensica;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1888, cho b) seranno nominati aspiranti di complemento se aggiunge la voce «Asfalto» all'elenco dei meteriali che fruiscono dell'esenzione daziaria, compresi nel R. decreto suddetto:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 23 febbraio 1922 la esenzione daziaria dei materiali edilizi introdotti nella Tripolitania e mella Cirenaica, di cui ai RR. decreti 12 febbraio 1920, n. 153, e 15 dicembre 1921, n. 1888, è prorogata di altri due anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 12 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli : LUIGI ROSSL

Il numero 417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 612, col quale si stabilisce il numero massimo degli insegnanti che può essere adibito alle varie scuole militari:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Lo specchio che fa seguito all'art. 2 del citato decreto viene sostituito col seguente:

•	Scuole		•	titolari di 2º grado N.
' Camala di ducuma			7.	
Senoia di guerra.		• •	11	17
Scuola militare di	Modena	• •	10	13
Scuola d'applicazion	one di fanteria		10	13
	one di cavalleria		10	12
- Accademia militare	•	• •	13	15
Scuola d'applicazio	ne d'artiglicria e genio		9	13
	fanteria		4	4
Scuola centrale d'a	rtiglieria		4	4 '
Scuola centrale de	l'genio		4	4
Scuola centrale di	educazione fisica		4	7
	a di Tor di Quinto		1	2
	no di sanità militare		5	12
	lali carabinieri Reali		2	
Scuola allicvi sottu	fficiali carabinieri Reali		1	9

#### Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1º gennaio 1922 salvo per quanto concerne la Scuola allievi ufficiali carabinieri Reali, per la quale la decorrenza resta fissata al 1º luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 marzo 1922.

#### VITTORIO EMANUELE.

FACTA - LANZA DI SCALEA - PEANO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 424 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

#### VITTORIO EMANUELE UI per grazia di Dio e per volentà della Marione RE DITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578, ed il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825;

Visto l'ordine del giorno approvato dal Senato del Regno nella seduta del 22 marzo 1921;

Visto il parere favorevole della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, di concerto con quello del tesoro, della giustizia e affari di culto e col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921,

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

'All'art. 1 del R. decreto n. 1825 del 16 novembre 1921 che reca norme per la franghigia postale e telegrafica, è aggiunto il seguente comma:

d) i telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie e dagli ufficiali di polizia giudiziaria per esclusive ed urgenti ragioni di ufficio.

#### Art. 2

L'art. 4 del decreto di cui sopra è cenno, è modificato nel seguente modo:

« Il carteggio ufficiale scambiato tra uffici statali le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato. ha corso in esenzione di tasse alle condizioni che saranno determinate pei singoli uffici con decreto Reale ».

#### Art. 3.

3 9 8., calCHS. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno, seguente a quello della pubblicazione nella Gaszetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggio dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo esservara.

Dato a Roma, addi 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — PEANO — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volonta della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto 28 ettobre 1921, n. 1534, che istituisce una Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici;

Visto il decreto 11 dicembre 1921, n. 2083, col quale viene protratto al 31 marzo il termine entro il quale la Commissione dovrà presentare le sue proposte;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col ministro della marina;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal Nostro decreto 11 dicembre 1921, n. 2083, è prorogato al 31 maggio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzò 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - FULCI - DE VITO.

Visto, il guardasigilli : LUIGI ROSSI.

Il numero 2148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

## VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato col Regio decreto 1º agosto 1913, n. 1223, cap. 13;

Sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione e il Consiglio Superiore per l'istruzione commerciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per l'istruzione pubblica di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Sono approvati i programmi di un 7º corso di perfezionamento linguistico che potra essere istituito presso Licei femminili di cultura delle nuove Provincie aventi diritto di pubblicità.

#### Art. 2.

Le alunne del suddetto corso, sempre che allo stesso sia stato esteso il diritto di pubblicità con le modalità prescritte dalle norme vigenti, avranno parità di trattamento in confronto degli alunni dell'ultima classe delle scuole medie superiori agli effetti dell'ammissione alla sezione magistrale del R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 19 novembre 1921.

VITTORIO, EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINO.

ORARI E PROGRAMMI del corso di preparazione linguistico

Corso di perfezionamento linguistico

#### Materie obbligatorie:

Lingua o lettoratura italiana	4
Lingua e letteratura tedesca	7
Lingua e letteratura francese	7
Cultura pedagogica	3
Esercitazioni di tirocinio per la lin-	
gua tedesca e francese	3

94

Materie libere: eventualmente quelle del corso di economia

Programma del corso di insegnamento linguistico

Lingua o letteratura. (4 ore settimanali).

Trattaziono di un perlodo o di un fatto tra i più importanti della nostra letteratura e commento di un grande scrittore maggiormente rappresentativo di questo periodo o di questo fatto.

Lettura di prose e di poesie antiche e moderne; riassunti, raffronti ed osservazioni grammaticali e stilistiche volte anche a far conoscere lo svolgimento storico della lingua; che si chiarira pure con opportuni richiami ai fenomeni paralleli della formazione della lingua francese.

Brevissimo sommario della nostra sioria tetteraria, con rife rimenti alla storia dell'arte. Genni sui rapporti fra la letteratur,

italiana e quella francese e tedesca.

Letture domestiche ed esercitazioni orali scritte come nelle classi precedenti.

Programmi del corso di perfezionamento linguistico

Lingua tedesca e letteratura. (7 ore settimanali).

Leiture in classe e commenti di prose e pocsie scelte opportunatamente, per avviare le alunne alia interpretazione e alla intelligenza delle opere letterarie (qualche opera del Goethe, qualche dramma e novella moderna). Letteratura domestica di qualcuno fra i più insigni capolavori della letteratura tedesca, non esclusa la moderna e la contemporanea, su cui riferire nella scuola.

Riassunto della storia letteraria, con speciale riguardo alle varie tendenze e ai caratteri più sallenti dei principali periodi storici (riforma, Sturm und Draug, periodo classico, romanticismo).

Cenni sui rapporti della letteratura tedesca come la italiana e la franceso.

Ripetizione sistematica e completamento delle nozioni grammatica i apprese, con cenni, di grammatica storica. Nozioni di metrica Brevi notizie intorno alla storia della lingua tedesca e ai suoi rapporti con le lingue neolatine (specialmente l'italiana e la francese). Gli e'ementi latini e neolatini nel tedesco.

Esercizi di conversazione, di composizione e di versione, diretti anche a rilevare le caratteristiche della lingua tedesca e le diversità sintattiche rispetto alla lingua italiana.

Relazioni delle alunne in classe su argomenti particolari, che saranno scelti previo accordo con l'insegnante.

2 lavori iscritti di scuola e 2 di casa al trimestre.

Osservazioni. — Lo studio della storia letteraria, sarà accompagnato da cenni frequenti intorno alle altre manifestazioni della cultura e della vita del popolo tedesco.

L'insegnamento, compreso quello della grammatica, sarà tenuto possibilmente in forma di conversazione e di discussione. Non si useranno che libri scritti in lingua tedesca.

> Programmi del corso linguistico di perfezionamento

> > Lingua francese e letteratura (7 ore settimanali)

Descrizione del suoni francesi e loro rappresentazione grafica per mezzo di segni fonetiel convenzionali, esercitazioni di corretta pronunzia e di recitazione.

Letture in iscuola e commento di prose e poesie scelte opportunamente per avviaro le alunne all'intelligenza e all'interpretazione delle opere letterarie. Lettura domestica dei più insigni capolavori della letteratura francese, non esclusa la letteratura moderna e contemporanea, su cui riferisce in classe.

Esposizione fatta dall'insegnante della storia letteraria per lince generali, illustrando i caratteri più salienti dei principali periodi (storici, medio evo, rinascimento, romanticismo, tendenze moderne) e rilevando i rapporti con la letteratura italiana e la tedesca.

Integrazione delle lezioni dell'insegnante con uno studio sistematico della storia della letteratura fatta dalle clunne. Studio delle costruzioni caratteristicho e dello peculiarità dello stile francese, da fare per mezzo di esempi ed esercizi (frascologia, composizioni, inverzioni). Italianismo e gallicismi.

Nozioni elementari di versificazione.

Relazioni in iscuola (una per ciascuna alunna) su argomenti particolari che saranno scelli previo accordo con l'insegnante. 3 lavori scritti di scuola e 2 di casa al trimestre.

Osservazioni. — Lo studio della storia letteraria sarà accompagnato da cenni frequenti sulle altre manifestazioni della cultura e della vita del popolo francese.

L'insegnamento, compreso quello della grammatica, sarà tenuto possibilmente in forma di conversazione e di discussione. Non si dovranno usare che libri scritti in lingua francese.

Programmi

del corso di perfezionamento linguistico

Cultura pedagogica.
(3 ore settimanali).

I prob emi fondamentali della pedagogia generali quali furono posti e risultati nell'evo moderno (concetto e fine dell'educazione, educazione e libertà, educazione e cultura, educazione e nazione, educazione e società, ecc.).

Il metodo in generale e i metodi di insegnamento delle lingue moderne.

Letture pedagogiche con particolare riguardo ai metodi di insegnamento delle lingue moderne.

Programmi del corso di perfezionamento linguistico

#### Esercitazione di tirccinio.

(3 ore settimanali).

Ciascuna alunna dovrà seguire il corso di tirocinio dell'una o dell'altra delle due lingue straniere studiate.

Il tirocinio, guidato dall'insegnante di lingua straniera nel corso di perfezionamento, consistera nell'assistenza e in saggi di lezioni alle prime tre classi del liceo e in conferenze preparatorie e critiche delle esercitazioni p atiche.

Alle conferenze parteciperà anche l'insegnante della classe in cui si compiono le esercitazioni.

Al principio dell'anno scolastico i docenti di lingua stranicra del licco e del corso di perfezionamento, in una speciale adunanza, presieduta dal capo dell'istituto, stabiliranno le norme per il tirocinio e particolarmente circa il tempo da assegnare all'assistenza, ai saggi, alla conferenza, tenuto conto della necessità che ciascuna alunna faccia durante l'anno scolastico un adeguato numero di prove pratiche.

Dalle discussioni fatte nelle conferenze le alumne dovranno redigere sobrie relazioni che saranno rivedute dall'insegnante del corso.

D'ordine, di Sua Maesta il Re: CORBINO.

## VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Vista le deliberazione 20 ottobre 1915, con la quale il Consiglio provinciale di Avellino stabiliva di inscrivere fra le proprie strade provinciali le seguenti:

- 1. Tetta Persa o S. Antonio-S. Leonardo in comune di Ariano di Puglia.
- 2. S. Domenico-S. Nicola, pure nel comune suddetto.
- 3. Cardinale d'Avanzo-stazione di Avella in comune di Avella.
  - 4. Pizzone, pure in comune d'Avella.
- 5. Sperone-stazione Avella in comune di Spe-

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della provincia

non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segreta io capo della Provincia, 26 ottobre 1921;

Considerato che le strade suindicato sono di grando importanza per le relazioni agricole e commerciali dei centri di grande produzione che attraversano, che tutte si allacciano alla strada nazionale delle Puglie, compresa fre le stazioni ferroviarie di Marigliano e Bovino, ed attraversante il capoluogo della Provincia; che inoltre le strade Cardinale d'Avanzo e Sperone fanno altresì capo alla stazione di Avella;

Che perciò a tutte le strade indicate devono riconoscersi i caratteri voluti dalla legge 20 m rzo 1865 allegato F), n. 2248 per essere dichiarate provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della succitata legge sullo Opere pubbliche;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte nell'elenco delle strade provinciali di Avellino, le seguenti :

1º Tetta Perse o Sant'Antonio-San Leonardo, in comuno di Ariano di Puglia;

2º San Domenico-San Nicola, in comune di Ariano di Puglia:

3º Cardinale d'Avanzo-stazione di Avella in comune di Avella;

4º Pizzone in comune di Avella;

5º Sperone-stazione d'Avella in comune di Spe-

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Rogno.

Dato a Roma, addi 2 marzo 1922. VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comu-a raise att of proper

SIRE!

Un inchiesta disposta dal prefetto di Génova sul funzionamento dell'Amministrazione del comune di Vado Ligure ha accertato gravi trregolarità ed illegalità.

Furono posti in riscossione ruoli di tasse non approvati, eseguiti lavori non autorizzati, licenziati impiegati senza l'osservanza delle debite forme, trascurati gli interessi dell'Ente e della popolazione in tutto ciò che attiene alla gostione dei pubblici servizi.

Gli amministratori hanno fatto illegale uso del pubblico denaro: la situazione finanziaria dell'Ente è gravissima.

Ma angora più grave è emersa la sistemat ca opposizione degli amministratori alle leggi ed alle istituzioni vigerti.

Il Consiglio ha infatti manifestato voti politici, non si è esposta la bandiera nazionale in occasione delle ricorrenze patriottiche, si è tentato di adottare come stemma del Comune il simbolo di un partito politico, e di costituire con finalità rivoluzionarie un Corpo armato, si sono rimossi i ritratti dei Sovrani dai pubblici edifici, e nella celebrazione dei matrimoni si è omessa deliberatamente l'osservanza delle forme di legge. Sono state ancora ordinate arbitrarie e partigiane requisizioni e tassazioni, e si è cercato di sottrarre gli alti del Comune ai controlli superiori.

Le suesposte illegalità hanno profondamente offeso i sentimenti della grande maggioranza della popolazione, suscitandone vivace malcontento.

D'altra parte, dei venti consiglieri assegnati per legge al Comune, resiano in carica formalmente tredici, e di essi tre non partecipano ai lavori del Consiglio, ciò che rende difficilissimo il funzionamento del Consiglio medesimo. Nè, d'altra parte, per le condizioni d'ordine pubblico, è possibile indire le elezioni suppletive per la ricostituzione parziale della rappresentanza eleitiva.

Per tali motivi, e soprattutto per ragioni d'ordine pubblico, si rende indispensabile e urgente lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 gennaio c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra

#### VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio comunale di Vado Ligure, in provincia di Genova, è sciolto

#### Art. 2.

Il sig. cav. ufi. rag. Ferdinando Ferrè è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addi 5 febbraio 1922.

#### VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltagirone (Catania).

#### SIRE!

L'Amministrazione del comune di Celtagirone ha in zisto nella

gestione degli affari un pericoloso sistema di partigianerie, di arbitri, e di inosservanza delle leggi, che è stato causa immediata di disorganizzazione delle finanze, e di tutti i pubblici servizi.

Per favorire clientele locali promosse la quotizzazione del feudo Frasca, con criteri che il Ministero di agricoltura non ha potuto approvare, e recentemente dovottero essere annullati tutti gli atti relativi a tale quotizzazione.

Per dare esecuzione al decreto di annullamento si è già dovuto inviare un commissario prefettizio, riflutandosi l'Amministrazione di eseguirlo.

Il bilancio dello scorso esercizio fu approvato nel dicembre, quando era già per chiudersi l'esercizio; e il bilancio del nuovo anno non ancora è stato compilato.

L'irregolare gestione della cosa pubblica ha avuto gravi r'percussioni nella popolazione ed ha suscitato malcontenti, e ravvivato antichi rancori esistenti fra le fazioni locali.

Incidenti e conflitti si sono ripetuti con frequenza tanto da richiedere straordinari provvedimenti di pubblica sicurezza, ma continua la tensione dello spirito, e vi è sempre pericolo di nuovi e gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

Si rende pertanto indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 novembre u. s. lo scioglimento, per gravi motivi di ordine pubblico, del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio del ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art: 1.

Il Consiglio comunale di Caltagirone, in provincia di Catania, è sciolto.

Art., 2.

Il sig. comm. d.r Ernesto Moro, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della eseuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addi 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cirò (Catanzaro).

Sire!

L'Amministrazione comunale di Cirò sorta dalle ciezioni del

1920, anziche dedicarsi ad una saggia gestione dei pubblici servizi, si è abbandonata a sterili competizioni di parte, determinando in tal modo il malumore della cittadinanza, che nel settembre scorso, fece una dimostrazione ostile contro gli amministratori.

In seguito a ciò, il prefetto dispose un inchiesta nel funzionamento dell'Amministrazione comunale.

Le indagini dell'inquirente hanno messo in luce cho i servizi pubblici sono oltremodo trascurati e che dissistate sono le pubbliche finanze.

Irregolare è altresi il funzionamento dell'ufficio municipale e della esattoria, come pure deplorevolt sono le condizioni igleniche dell'abitato e trascurata è la manutefizione del cinitero, la nettezza urbana, la sorveglianza nei mercati; sul macello, cec.

L'Amministrazione si è disinteressata del grave problema dell'acqua potabile e di troncare, con eque transazioni, le liti in corso.

Le risultanze dell'inchiesta furono contestate àll'Amministrazione, ma le controdeduzioni date dal Consiglio comunale e dal sindaco non sono sufficienti ad escludere gli addebiti.

Ad ovviare pertanto a tali irregolarità ed anche per motivi di ordine pubblico, minacciato dalla permanenza in carica degli attuali amministratori, si rende necessario ed urgente addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 20 maggio scorso, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maesta Vostra.

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 143;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ci , in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2

Il sig. avv. Vincenzo Robe ti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addl 12 febbraio 1922. VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Sta o per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quinto Valpontena (Verona)

SIRE

Essendosi nel dicembre 1921 dimessi il sindaco e gli assessor

del comune di Quinto Valpontena, in dipendenza delle critiche condizioni finanziarie dell'Ente e del vivace malcontento popolare che l'opera di essi aveva provocato ed avendo il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, manifestato il fermo proponimento di non voler costituire una nuova Amministrazione, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica Azienda.

Senonche il Consiglio comunale, in una successiva adunanza, provvedeva alla ricostituzione dell'Amministrazione, confermando i dimissionari, e tale determinazione acuiva il malcontento popolare, che esplose in vivaci manifestazioni, durante le quali ebbero a deplorarsi episodi di violenza.

Si è così determinata nel Comune una pericolosa situazione, che, ove non si fosse posto prontamente tiparo, potrebbe essere causa di nuovi perturbamenti, che occorre assolutamente prevenire.

Ragioni d'ordine pubblico rendono pertanto indispensabile, come pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 febbraio u. s., lo sciogimento del Consiglio comunale di Quinto, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreso, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segreta io di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quinto Valpontena, in provincia di Verona, è sciolto.

#### Art. 2.

Il signor rag. Silvio Giove, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addi 9 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

### DISPOSIZIONI DIVERSE

### WINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Giacomolli Arrigo, agonte superiore nell'Amministrazione profinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspetiativa per infermità, pel periodo dell'11 dicembre 1922 a tutto 15 marzo 1922.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Giannotti Adolfo, agente superiore nell'Amministrazione provin ciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettaliva per infermità, per la durata di mesi tre a decorrere dal 1º dicembre 1921.

#### MINISTERO DELLA GUERRA

#### UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria
Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

I seguenti tenenti colonnelli, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bernardelli cav. Augusto dall'8 novembre 1920.

Napoli cav. Pietro dal 6 agosto 1921.

Rivoire cav. Giov. Battista dal 28 maggio 1921.

Tamburello cav. Carmelo, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporance non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 28 settembre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza per gli assegni dal 1º ottobre 1921.

Rossi cav. Edmondo, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per aspettativa per infermità temporaneo provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Amari conte di S. Adriano Gabricle dal 3 novembre 1921.

Mach De Palmetein cay. Luigi dal 24 ottobre 1921.

Toselli cav. Eugenio, tenente colonnello, collocato in aspetiativa per infermità temporance provenienti da cause di servizio dal 19 novembre 1921.

#### MINISTERO DEL TESORO

#### BANCO DI NAPOLI

	Situazione			
	al 28 febbraio 1922	al 10 marzo 1922		
Cassa (Specie metalliche milioni 232.607.000)	505.488.000	524,031.000		
Portafoglio s/ piazze italiane	1.138.514.000	1.094.557.000		
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.810.419.000	1.802.568.000		
Fondi sull'estero (Portafoglio cic)	79.692,000	79,745.000		
Circolazione	3,412.075.000	3.378.648.000		
Debiti a vista	207.121.000	189.952.000		
Depositi in eje fruttifero	271.989.000	279.639.000		

#### REGNO D'ITALIA

### MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 9, dal 37 febbraio al 5 marzo 1922.

			nero omuni etti	o pa inf	stalle scoli otti			Num dei co info	muni etti		stalle
PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dallo settimane procedenti	nnovi đenunziati	rimasti dallo sottimane precedenti	nuovi denunziati	PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimaști dalle settimane precedenti	nuo <b>v</b> i denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	denunziati
0-11	io emalico.					Segue Af	ta e pizootica.		ĺ		
Brescia	Brescia	_	- 3	_	3	Bergamo	Bergamo	39	3	88	20
Dicoon	Chiari		2	_	. 2	•	Clusone	6,	1	20	3
Cuneo (a)	Alba		1.	_	1	•	Treviglio	4	-	8	1
Pirenze	Pistoia		1	_	1.	Bologna	Bologna	15	2	35	12
Macerata	Camerino		1	l _	1	<b>&gt;</b> .	Imola	1	1	5	2
Milano	Lodi		1	_	1	Brescia	Breno	1	'—	1	-
Napoli	Pozzuoli		1	_	1		Brescia	8	3	21	8
VoAsta	Novara		1		1	<b>&gt;</b>	Chiari	3	-	7:	-
•	Alghero		1	_	1	>	Salò	5	-	10	-
Sassari (a)	Sassari	1		1		\$ <b>\$</b>	Verolanuova	4	-	16	1
Vicenza	Vicenza	<b> </b> _ ^	1		1	Catanzaro	Catanzaro	-	1	-	1
v idenza	AICOUTK		<u> </u>	<u> </u>		•	Cotrone	1		12	-
		1	13	1	<u>.</u> 13	Chiefi	Chieti	-	3	-	<b>4</b> 3
			İ	ł	1	Como	Como	12	1	25	1
Carbonenio	sintomatico.		İ	1	•		Lecco	9	1	27	5
Cuneo (a)	Mondovi	-	1		1	>	Varese	7	_	13	1
Modena	Pavullo nel Frignanç	<b>!</b>	1	-	1	Cremona (a)	Casalmaggiore	_	3	<b>→</b> ½	4.
Reggio Emilia	Reggio Emilia	-	1	-	1	•	Crema	_	3		5
Vicenza	Vicenza	-	1	-	1		Cremons	-	4		7
		<b> </b>	<b> </b> -			Cuneo	Alba	_	1	_	1
		-	4	-	4		Cuneo	1	-	3	-
Afta e	pizootica	l	l	ł			Mondovi	1	_	1	-
Alessandria	Alessandria	4	2	4	2		Saluzzo	.2		4	-
•	Asti sa	<b>2</b>	1	2	2	Ferrara	Cento	_	1	·	1
	Casale Monferrato	to 3	2	5,	, 8	3 and 3	Comacchio	i		″ s <b>1</b> :	
•	Tortona	1	_	1	_		Ferrara	3	2	. 4	5
Ancona	Ancona	-	3	-	5	Firenze	Firenze	4	4	5.	6
Aquila degli Abr	Aquila	2	2	3	11	•	San Miniato	2	3	2	5
	Cittaducale	1	-,	1	-	Forli	Cesena	3	_	10	7
	Sulmona	-	1	-	4		Forli	3	_	16	-
Arezzo a)	Arezzo	1	-	2	_		Rimini	1	-	6	-
Ascoli Ficeno	Ascoli Piceno	1	1	1	1	Genova	Chiavari	1	_	4	_
Avellino	Avellino	. 1	-	1	-	1	Genova	4	1	7	6 <b>1</b>
Belluno	Belluno :	4	-	31	e all 12 t	Grosseto	Grosseto	إيستودا	1		eccis.
	Feltre	1		1		Livorno	Livorno	1 1	-	13	2

,		dei o	mero omuni Retti	delle o pi in	méro stulie ascoli fetti			dei co	néro muni etti	delle o pa	nero stalle seoli letti
PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuoví denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi
Segue Aft	a epizootica.					Segue Aft	la epizootica.	•			
Lucca i	Lucca	7	_	15	1	Roma	Roma	2	4	11	4
lacerata	Camerino		2		3	>	Velletri	-	1	-	1
<i>(</i> ▶.	Macerata	_	1		1	•	Viterbo	-	4	-	4
Kantova	Manto <b>v</b> a	8	8,	12	1«	Revigo	Adria	1	3	,1	3
Milano	Abbiategrasso	1	2	1	4	<b>&gt;</b>	Rovigo	5	2	7	3
•	Gallarate	2	1	2	2	Salerno	Salerno	1	1	2	5
•	Lodi	4	6	6	9	Siena	Siena	4		16	
•	Milano	3	5	4	7	Sondrio	Sondrio	1	-	3	159. 151.
	Monza	2	,	2	1	Teramo	Teramo	2	1	3	1
Modena	Mirandola	2	`	8		Torino	Ivrea	8	-	10	0.1
goucha.	Modena	8		14	2	<b>&gt;</b>	Torino	5	2	8	2
lapoli	Castellammare di S.	1		1		Treviso	Treviso	-	2		
	Bielia	5	1	5	2	Udine (a)	Pordenone	2	2	2	
Iovara	Novara	б	1	10	6	•	Udine	3	2	4	677
	Vercelli		2	4	. 3	Venozia 7	Venezia	19	2	50	54
	'	4	-	43	` 52	Verona	Verona	16	6	23	1
adova	Padova	29	13	- 1	. 52	Vicenza	Vicenza	8	3	31	-(
Parma	Borgo S. Donnino	5		17							
•	Parma	6	3	19	8			376	143	863	35
Pavin	Moriara	5	_	10	_	Walattia inf	ettive del saini	1		-	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pavia	12	2	20	2						
•	Voghera	5	2	5	2	Ancona	Ancona	_	1		. '
Porugia	Perugia	1	-	1	· <del>-</del>	Aquila degli Ab.	Aquila	1		1	
<b>&gt;</b>	Rieti	1	_	2	1	Arezzo (a)	Arezzo	3	_	78	
<b>&gt;</b>	Terni	1	. —	2	-	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	_	1	_	
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	_	2	-	<b>&gt;</b>	Fermo	_	1		
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	-	. 1	-	Avellino	Ariano di Puglia	1	-	4	
>	Piacenza	-	1		1	Belluno	Feliro	1	18.2	1	_
Pisa (a)	Pisa	10	1	37	4.	<b>▶</b>	Pieve di Cadore	-	2		94. J
<b>&gt;</b>	Volterra	2		3	E-1-8	Bologua	Bologna	11		2	' <b>-</b>
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	_	1		•	Imola	-	1	-	d <sub>e</sub>
`` <b>`</b>	San Remo	1		. 1	-	Campobasso 🔀	Campobasso	- [	1	-	
Potenza	Potenza	1	_	2	-	` <b>&gt;</b>	Latino	-	1		3 33
Ravenna	Faenza	2,	_	3	1	Cascria	Sora	-	1	-	70,0
<b>&gt;</b> ,	Lugo	2	-	3	1	Catanzaro	Catanzaro	2	-	3	-
. >	Ravenna	2		4	2	•	Cotrone	. 1		1	-
Reggio Calabria	Reggio Calabria	2	<b>–</b>	6	2	Firenze	Pistoia	-	1		
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1	Forli	Ceseps	1	-	- 2	s 4 <del>-                                  </del>
. oo	Reggio Emilia	1112 <b>5</b> .	1	8	. 2	💉 : · · ·	Rimini	100 a	_	1	ئدنكا
Ròmu	Civitavecchia		1	,	1	Genova	Genova "	ીમાં !	_	1	1 12
A.	Frosinone	2	2	2	2	Grosseto	Grosseto	1	1	-	-

		Nun dei co iufe	inuni etti	Num delle o pai	stull <b>e</b> scoli	,		]	iero muni ėtti	Num delle o pa infe	stalle
PROVINCIA	CIRCOMBARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalla settimano precedenti	nuovi denunziati	PROVINCIA	GIRCONDARIO	rimasti dalle settimane procedenti	nuovi denunziati	rinasti aalie settimane precedenti	nuovi denunziati
	infettive dei suini.			,	, .	Ro	ıbbia.				
Mantova	Mantova	_	1	-	1	Bari delle Pug. (b)		1		2	_
Perugia	Foligno		1	_	. 1	2	Bari	2	-	2	
Pisa (a)	Pisa	_	1	-	. 1	Caserta	Caserta	_	1	_	1
Potenza	Melfi	-	1	-	1	Como	Como	_	1	_	1
>	Potenza	1	<b> </b> -	1	-	<b>&gt;</b> :	Varese	_	1	<u> </u>	2
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	<b> </b>	12	<del>-</del>	Firenze	Firenze	_	1	_	1
eggio Emilia	Guastalla	1.		1	<b>—</b>	Grosseto	Grosseto	_ 1	1		2
Roma	Viterbo	2	-	2	, <b>–</b>	Massa Cartara	Massa	1	_	1	_
Teramo	Teramo	1	-	. 1	<u>-</u>	Milano	Milano	_	1	_	2
Venezia	Venezia	-	1	_	3	Palermo	Palermo	1	_	2	_
Vicenza	Vicenza		1		2	Porugia	Foligno	_	1	_	1
		20	17	-111	29	Siena	Montepulciano	-	1	-	1
2.6	orva.		-			Venezia	Venezia		, 1	1 <b>—</b>	1
Avellino (b)	Ariano di Puglia	1	_	1	<u> </u>	Verona	Verona	1	3	1	4
Novara (b)	Domodossola	1:	_	' 1	. —	,					40
Salerno (b)	Vallo della Lucania	<b> </b> _`	1		1		<b>(</b> 	6	12	8	16
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2	1	. 2	1	•	Rogna.				
Farcino e	i criptococc <mark>ico.</mark>		-	-	•	Aquila degli Ab.	Aquila Avezzano	5 2	_1	12 32 26	35 10
Ancona	Ancona	-	1	- '	1	<b>*</b>	Sulmona			20	
Avellino	Avellino	3	_1	6 15	_1	Benevento	Benevento Caltanissotta	1 2	1	7	10
Post della Docalia	S. Angelo dei Lomb	[5		5		Caltanissetta Chieti	Chieti	1 2	1		10
Bari delle Puglie	Bari Barletta	1 1	=	2	_	Firenze	Firenze	1	_ `	1	
Benevento	Cerreto Sannita	1	-	1	-	Girgenti	Bivona	1	_	3	_
Catania	Acireal <b>e</b>	1	-	2	-	<b>*</b>	Girgenti	1	_	4	_
Genova	Genova	1	-	1	-	Macerata	Gagliole	1	_	1	_
Girgenti	Bivona Girgenti	1 2	=	11]	] =	Mantova	Mantoya	-	- 1	_	1
Lecce (a)	Taranto	_	1	1 -	4	Novara	Ver <b>ce</b> lli	_	1	<b> </b> - "	1
Massa e Carrara	Castelnuovo di G.	1,	_ <u>z</u>	1	1	Perugia	Foligno	1:	_	2	-
Napoli	Casoria	4	_	15		Potenza	Melfi	-	1	-	1
> >	Castellammare di S. Napoli	5	=	7 15	2	Ravenna	Ravenna	1,	-	• 1,	-
•	Pozzuoli	1	1	7	2	Roma	Civitavecchia	1	-	1,	-
Palermo	Palermo Termini Imerese	2	_	51 9	-7	•	Frosinone	2	-	2	-
Porto Maurizio	San Remo	1	1 -	1	1	>	Roma	4	_	9	2
Roma	Roma	1	1	1	2	>	Velletri	1	2	1	2
Salerno	Salerno	6	2	7	2	Stone	Viterbo	2	-	2	-
Siracusa (a)	Siracusa	1	-	11	1	Siena	Siena	1		( <del></del>	1
Trapani	Alcamo	-	1	-	1	Trapani	Alcamo		1.	100	1
		45	7	152	23		1 '	28	9	106	66

Agalassia con e del	itagiosa delle capre lle pecore.					Bollettino sani	ario del besti	ame nel	le terre	e red	ente,
Potenza	Melfi	_	1	_	2		dal 13 al 19 fe	bbraio	1922	T	
Roma	Roma	_	1 1	_	4				umero	delle	mero stall
			$\left  {2} \right $		- 6	•			Comuni nfetti	e pa	rscoli fetti
	olo ovino.		-	_		COMMISSARIATO	DISTRETTO		1	1	
Bari delle Puglie	Bari	. 1	- '	1	-	ganarala giwila	POLITICO	ti man	ᆲᆲ	n and	_ =
>	Barletta	3	\ -	1	-	generale civile	POLITICO	oast etti	ede nov	etti e	AOI A
Lecco (a)	Taranto	1	-	1	-		·	rin le s	precedenti nuovi denunziati	lo s	nuovi
Potenza	Melfi	5	<b> </b>	9		,		rimasti dalle settimane	م م	rimasti dallo settimane precedenti	4 0 5 0
Morke	 	10	_	19	T -	Afto	epizootica.				
Pisa (a)	itale maligno. Volterra	1				Venezia Giulia	Monfalcone		ι   '—	1	-
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	-	1	1		Postumia		l l	5 2	-
Vicenza	Vicenza	1	-	1	1	Vanada Malla (	Tarvisio	1	-	20	
VICCUZA	VICONZU			1	.	Venezia Trident.	Cles Mezolombardo			7	
Barbon	e dei bufali.	3	-	3	-		Riva		1	6	_
Roma	Frosinone		1	_	1	`*	Silandro		1	20	-
Influenzo	del cavallo.					•	Tions	1	3   -	151	18.5
Vicenza	] Vicenza	233	1	_	1	*	Trento		_		
Colera	a dei polli.							13	2	76	7
Avellino	Ariano di Puglia	·   _	1		1	Malattie int	eltive dei snint.	,			
Benevento	Benevento	_	1		6	Venezia Trident.	Bolzano (città)	_	1		1
Campobasso (a)	Campobasso	2	-	3	1		Bolzano Borgo	2	1	5 2	1
Modena	Modena	1	1	1	2		Cles	5 12		11 45	_
1						;	Mezzolombardo Rovereto	1	<b> </b> -	1	_
	RIEPIL	O G O	' 3'	4	1 10	;	Tione Trento	1		5 1	
		Numero	Nume	ro N	umero			27	2	70	2
MALA	TTIE	delle Provincie	dei Comu		delle ocalità	Belondold the salling and comment of the	abbia.		1 1		2
			<u> </u>			Venezia Trident.	Borgo Rovereto (città)	2	=	9 1	g ( <del>jego</del> )
		Con	casi di	maia	me	•	Trento (città)	ĺĺí	-	ī	
Carbonchio emati	Co	9	11		14						
Carbonchio sinto	matico	. 4	4		4]	_ '		4	-	11	. —
lia epizootica	:	52	519	-	1217	3	gna. Borgo	6	_	182	. • •
Malattie infettive	dei suini	24	37		140	Venezia Trident.	Borgo Brunico	1	=	6	
lorva		3	3		3	• .	Primiero	2		2	1-1
Farcino criptococ	cico	16	52	ľ	175	<b>l</b>		6		190	-
Rabbia		12	18	1	21		dei nolli			"	
Rogna		15	37		172	i i	dei polli.	1.		١, ١	
galassia contagio delle pecore	osa delle <b>c</b> apre e	2	2		6	Venezia Trident.	Bressanone RIEPIL	1 0 G O	1	1 J	_
Vaiuolo ovino	•	3	16		19						
Iorbo coitale mal	ligno	3	3		3			Numero dei	dei	l de	alla
Barbone dei bufali		1	1		1 .	MALAT	TIE	Distretti politici	Comun	i loc	alità
nfluenza del caya	llo	1	1		1				ensi di r		
olera dei polli	.	4	6		14				1	1 10.1	
_	a ·		<b>-</b> ,			Afta epizootica	lai ami-i	9	15	I	84
Ť.			_	1		Rabbia	iei suini	3	4		11
- 90] +Tindon   4 - 4 - 4 - 4 - 4	feriscono elle setti	mana nre	cedent	e		Rogna Carbonchio emaile	n		9	1 1	1
Colera dei polli Fubercolosi bovin Peste aviaria (a) I dati si ri (b) Malattia so	feriscono alla setti		 -	e	14 	Malattie infettive ( Rubbia		'' 8	29 4 9	18.17.23	•

#### MINISTERO DEL TESORO

#### DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 dei testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910. n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinche, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i

nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate u questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annus di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0 <sub>1</sub> 0	189047	Degiorgis Maria fu Giuseppe, ved. di Gamba Battista, domi- ciliata a Pica (Alessandria)	480 -
3,50 0 <sub>[</sub> 0 (1902)	26776	Asilo infantile Baretto in Barbania (Torino). Vincolata >	10 5
Cons. 5 010	20995 Polizza comb.	Prela Luigi fu Giovanni, dom. a Riva Pinerolo (Torino) >	20 -
4,50 0,0	01739 'Assegno provv.	Commissaria Piani, addetta all'Ospedale civile Santa Maria della Misericordia di Udine	0.30
3,50 O <sub>I</sub> O	754741	Beneficio Parrocchialo di S. Maria Assunta di Fregona (Treviso)	962 5
3,50 0 <sub>[</sub> 0 (1902)	7563	Intestata come la precedente	21 -
Cons, 5 0 <sub>1</sub> 0	21299	Intestata come la precedente	15 -
3,50 010	245588	Romanin Floreano fu Fortunato, dom. a Forni Avoltri (Udine) >	7 -
Cons. 5 010	107318	Mercurio Nicolangelo di Giuscppe, dom. a Palo del Colle (Bari)	200 –
3,50 O <sub>I</sub> O	146712	Marcenaro Giuseppe fu Francesco, interdetto, sotto la tu- tela di Marcenaro Agostino fu Francesco, dom. a Cam- pomorone (Genova)	<b>235</b> -
5 0 <sub>[</sub> 0	13127 Polizza comb.	Sguerri Pasquale di Iacopo, dom. a Santandrea (Arezzo). Vin- colata	· 20 ~
>	45157	Scrarcangeli Silvio di Arrigo, minore sotto la patria podestà del padre, dom. a Bari	250 -
. 21° ▶	45158	Serarcangeli Teresa di Arrigo, minore, ecc. come la prece- dente.	250 -
lons. 5 070	112899	Chiaramonte Maria di Vincenzo, minore, sotto la patria po- testà del padre, domiciliata a Gragnano (Napoli) >	65 -
3,50 0[0	599525	Beneficio parrocchialo di Marsurc (Udine)	7 -
•	577700	Scarpecci Enrico di Francesco, interdetto, sotto la tutela del padre, domiciliato a Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) . >	<b>35 -</b>
3.50 0 <sub>[</sub> 0 (1902)	7957	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire in Marsure di Aviano (Udine)	7 -
***	7959	Fabbriceria di San Lorenzo in Marsure in Aviano (Udine) . >	35 -

AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	NUMERO di is <b>c</b> rizione	CATEGORIA del debito
			0.50.00
14 —	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Marsure di Aviano (Udine)	15053	3,50 0 <sub>0</sub> 0 (1902
17 50	Chiesa di San Lorenzo in Marsure, frazione del comune di Aviano (Udine)	675469	3,50,0 <sub>1</sub> 0 (1906)
14 —	Confraternita di Santa Maria della Stella di Ostuni (Lecce). >	220697	<b>&gt;</b>
3`50	Congregazione delle Sorelle sotto il titolo di Santa Maria della Stella in Terra di Otranto, rappresentata dal priore pro-tempore	49199	•
3 50	Parrocchia di San Nicola a Scheggino in Spoleto (Perugia). >	215820	>
7 —	Parrocchia di San Nicola a Scheggino (Perugia)	400876	<b>&gt;</b>
7	Parrocchia di San Nicola in Scheggine (Perugia)	571003	0,50 0,0
20 —	Guida Mariano fu Antonio, dom. a Napoli	66506	Cons. 5 0 <sub>[</sub> 0
68 50	Fabbriceria Parrocchiale di San Pictro in Pino di Molassano (Genova)	16458	3,50 0¡0
80 —	Musletti Vittorio fu Alcide, dom. a Rodi (Egeo)	217242	Cons. 5'0[0
<b>75.</b> —	Jacopozzi Dina fu Adolfo, minore, sotlo la patria potestà della madre Avvenente Anna fu Giovanni, ved. di Jacopozzi	222991	•
20 -	Adolfo, dom. a Genova	6995	
20 —	Vignetti Erminio di Pasquale	6996	
	Rey Gino di Alessandro, dom. a Firenze	197182	_

Media

#### Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

#### CORSO MEDIO DEI CAMBI del glorno 12 aprile 1922. (Art. 39 del Codice di commercio).

Media

	-		mine
Parigi	. 171 70	Dinari	_
Londra	. 82 03	Corone juguslave	
Svizzera	. 362 50	Belgio	_
Spagna	1961	Olanda	7 15
Berlino	151	Pesos oro	<b>-</b> ,
Vienna	–	Pesos carta	_
Praga		New York	18 56
	· 181	358 12	

#### Media dei consolidati negeziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1905)	71 46	_
3,50 %, netto (1902).	_	_
3 % lordo	_	_
5 % netto	78 25	_
	I .	1

#### CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269; Visti gli articoli 20 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e gli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 28 marzo 1922; Visto il R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura:

#### DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;
  - d) certificato generale di penalità;
- e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.
- Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio, notato ;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato rervizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 192, n. 1322, e 1 dicembre 1920, n. 1778, la laurea conseguita in una Università dell'ex-impero austriaco anteriormente al 9 aprile 1922.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 35 dopo che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

#### Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione 1 candidato dimora, entro il 30 aprile 1922.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la resi lenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni dello leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b) e d) del precedente articolo.

B nulla la domanda presentata fuori termine

Non può essere ammesso al concorso chi non abbla conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

#### Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dalle concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte a una o più delle prove scritte o orali o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

#### Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 22 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e dal R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistrature.

L'esame consiste:

- 1º in una prova scritta su tre temi scelti in clascuno dei seguenti gruppi di materie:
  - a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;
  - b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;
  - c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controversie ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, eltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell'applicarli.

2º in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:
Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto costituzionale.

Gli esami di diritto costituzionale e amministrativo verseranno su gli Istituti del diritto positivo vigente.

L'esame del diritto ecclesiastico si aggirerà pure esclusiva-

mnte su quanto ha rapporte cel diritte positive nazionale vi-

#### Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nel giorni 29, 30, 31 maggio 1922, alle ore 9.

#### Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali solianto quei candidati che avranno riportato in media almeno sette decimi e non meno di sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 91 punti sopra 130, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

#### Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che, avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano atati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data a più anziano di età e in caso di pari età al più anziano di lau ca.

#### Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, fatta eccezione per coloro che siano di età inferiore a 21 anno i quali conseguiranno la nomina quando abbiano raggiunto la detta ctà.

¿ La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classifiazione del concorso salvo per coloro che siano di età inferiore agli anni 21, i quali prenderanno posto in graduatoria alla data della loro nomina.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti al candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quell' compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

#### Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrispesta una indennità in ragione di L. 250 mensili.

#### Art. 11.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi di Collegio in cu hanno fatto il tirocinio e dei capi del tribunale, se lo abbiano fatto nelle preture, sono destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari e a supplire i pretori mancanti o impediti.

Gli uditori che nel complesso delle prove scritte e orali abbiano riportato una media di voti non inferiore a otto decimi e quelli che abbiano esercitato, prima dell'ammissione in magistratura, la professione di avvocato o quella di procuratore per almeno due anni possono essere destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolare o a supplire i pretori mancanti o impediti anche dopo un tirocinio inferiore a sei mesi.

Agli uditori così destinati alle funzioni di vice pretore l'indennità indicata nell'art. 10 sarà elevata a lire selcento oltre i caro-viveri nella misura stabilita dalle norme in vigore.

Roma, 10 aprile 1922.

Il ministro ROSSI